

Art 1 - Definizioni

ARERA o Autorità: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con L. 481/1995.

Ciente: persona fisica o giuridica che acquista l'energia elettrica o il gas naturale dal Fornitore per proprio uso.

Codice di condotta commerciale: indica il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali", approvato con delibera dell'Autorità 366/2018/R/com del 28/06/2018 e s.m.i. (pubblicata sul sito web ARERA in data 02/07/2018).

Codice del Consumo: indica il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229", approvato con decreto legislativo 06/09/2005, n. 206 e s.m.i. (pubblicato in Suppl. ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 08/10/2005, n. 235).

Condizioni Tecnico Economiche o CTE: il documento che contiene le condizioni tecniche e economiche applicabili alla Fornitura.

Consumatore: il Ciente persona fisica che stipula il Contratto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi del Codice del Consumo.

Contratto: il contratto per la fornitura di energia elettrica o gas, formato dalla Richiesta di Fornitura, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dai relativi allegati.

Distributore: indica l'esercente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, comprendente tra l'altro le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero l'esercente l'attività di distribuzione del gas, comprendente tra l'altro le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali in affidamento agli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine REMI fino ai punti di consegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali.

Fornitore o ASEC Trade: ASEC Trade S.r.l., con sede a Catania, Via C. Colombo 150/B.

Mercato libero: il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di gas naturale sono concordate tra le parti, al di fuori delle prescrizioni stabilite dall'ARERA per il Servizio di tutela della vulnerabilità.

Misuratore o Gruppo di misura: nel settore elettrico indica un dispositivo funzionale alle misure elettriche, destinato a misurare l'energia elettrica attiva e, ove previsto, l'energia reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, nonché la potenza attiva e, ove previsto, la potenza reattiva; nel settore gas indica la parte dell'impianto di alimentazione del Ciente che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Parti: il Fornitore ed il Ciente.

Punto di Riconsegna o PDR: indica il punto di consegna del gas naturale dal Fornitore al Ciente, ubicato presso la rete del Distributore in corrispondenza della connessione con l'impianto di utenza del Ciente Finale e la Rete di Distribuzione.

Punto di Prelievo o PDD: indica il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Ciente.

Servizio di tutela della vulnerabilità: il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA ai sensi del decreto-legge 09/08/2022, n. 115 e s.m.i. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185/2022).

SII: indica il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della L. 129/10.

Switching: indica il processo relativo al cambio di fornitore di energia elettrica o di gas.

TIDE: indica l'Allegato della deliberazione dell'ARERA 539/2024/R/eel e s.m.i. recante "Testo Integrato del Disaccoppiamento Elettrico", pubblicata sul sito web ARERA in data 11/12/2024.

TIME: indica l'Allegato B della deliberazione dell'ARERA 616/2023/R/EEL e s.m.i. recante "Testo Integrato Misura Elettrica", pubblicata sul sito web ARERA in data 29/12/2023.

TIMG: indica l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA ARG/gas/99/11 e s.m.i., recante "Testo Integrato Morosità Gas", pubblicata sul sito web ARERA in data 29/07/2011.

TIMEO: indica l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 258/2015/R/com e s.m.i., recante "Testo Integrato Morosità Elettrica", pubblicata sul sito web ARERA in data 04/06/2015.

TIQV: indica l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 413/2016/R/com e s.m.i., recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", pubblicata sul sito web ARERA in data 22/07/2016.

TICO: indica l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 209/2016/E/com e s.m.i., recante "Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Testo Integrato di Conciliazione)", pubblicata sul sito web ARERA in data 06/05/2016.

TIIF: indica l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 463/2016/R/com e s.m.i., recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale", pubblicata sul sito web ARERA in data 05/08/2016.

TIIV: indica l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 362/2023/R/eel e s.m.i., recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza", pubblicata sul sito web ARERA in data 04/08/2023.

TIIVG: indica l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 100/2023/R/com e s.m.i., recante "Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", pubblicata sul sito web ARERA in data 17/03/2023.

TISISIND: indica l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 593/2017/R/com e s.m.i., recante "Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale", pubblicata sul sito web ARERA in data 04/08/2017.

Trasportatore: indica l'esercente l'attività di trasporto del gas naturale, che consiste nel servizio integrato della messa a disposizione della capacità di trasporto, e nel trasporto del gas consegnato presso i punti di entrata della Rete Nazionale di gasdotti fino ai punti di riconsegna della Rete Regionale.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, ai sensi del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31/03/1999), e/o di gas naturale, ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20/06/2000), da parte del Fornitore al Ciente, in base a quanto indicato dallo stesso nella Richiesta di Fornitura, per i Punti di Prelievo e/o Punti di Riconsegna individuati in dettaglio nella medesima Richiesta di Fornitura e/o in tutti gli ulteriori documenti richiamati all'interno della Richiesta di Fornitura di gas e/o di energia elettrica e alla stessa allegati, che il Ciente dichiara di aver ricevuto, compreso e accettato integralmente e che costituiscono parte integrante e inscindibile del Contratto.

2.2 Le disposizioni contrattuali contenute nella Richiesta di Fornitura prevalgono sempre sulle presenti Condizioni Generali e sugli allegati.

2.3 Il Contratto sarà disciplinato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle leggi, norme e regolamenti, aventi carattere obbligatorio e vincolante, emanate dal legislatore e dalle autorità competenti, compresa l'ARERA. Tali disposizioni si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni intervenute durante l'esecuzione del rapporto contrattuale.

2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di disaccoppiamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 5 e Articolo 6 per quanto concerne l'energia elettrica e Articolo 7 per il gas naturale.

2.5 Sono impianti e apparecchi del Ciente quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli apparecchi diversi da quelli del Ciente che servono alla fornitura di gas o dell'energia elettrica.

2.6 Secondo l'art.8 del Decreto Ministeriale 22/01/2008, 37 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008), in caso di nuova fornitura, il Ciente entro 30 (trenta) giorni dall'allacciamento deve consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) o copia della Dichiarazione di Rispondenza. In mancanza di questa documentazione, dopo 30 (trenta) giorni dall'avvenuto allacciamento, il Fornitore e/o il Distributore competente potranno sospendere la fornitura, nel rispetto delle norme previste dall'ARERA. Il Ciente che non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni di Conformità sarà responsabile di ogni

conseguenza di legge per la violazione degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08 e anche di ogni onere che dovesse derivare per questo motivo al Fornitore e/o Distributore.

2.7 Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas naturale o dell'energia elettrica ed è estraneo alle attività del servizio di distribuzione sulla rete locale e del trasporto sulla rete nazionale. Il gas sarà consegnato al Ciente presso il PDR alla pressione di fornitura resa disponibile sulla rete di distribuzione gestita dal Distributore, con le caratteristiche e nelle condizioni in cui il gas medesimo è trasportato nella rete locale. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione.

2.8 Il Ciente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica o il gas messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di Prelievo di cui al Contratto. Al Ciente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica o il gas per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.9 È inoltre fatto divieto al Ciente di cedere l'energia elettrica o il gas a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

2.10 Il Ciente avente diritto al Servizio di tutela della vulnerabilità dichiara di essere stato informato di aver diritto alla fornitura alle condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e di aver scelto liberamente di essere servito alle condizioni sul Mercato libero del Fornitore. Il Ciente precedentemente servito in tutela dichiara di essere stato informato che la scelta di essere servito a condizioni economiche e contrattuali diverse da quelle del Servizio di tutela attualmente applicate determinerà il passaggio al Mercato libero.

Art. 3 - Modalità di conclusione del contratto - Attivazione della fornitura

3.1 Per ottenere la fornitura di energia elettrica o di gas, il Ciente inoltra al Fornitore la Richiesta di fornitura con gli allegati obbligatori richiesti dal Fornitore, sottoscritti in ogni loro parte. La richiesta di fornitura è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso tale termine, in mancanza dell'accettazione del Fornitore, la richiesta si intende revocata. Il Ciente dichiara di ritenere comunque efficace una eventuale accettazione tardiva da parte del Fornitore.

3.2 Il Contratto si intende concluso per adesione quando il Ciente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla sua proposta commerciale secondo quanto contenuto nei documenti contrattuali. Qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio online o telefonicamente), ai sensi del Codice del Consumo, il consenso del Ciente alla stipula del Contratto si intende validamente reso mediante supporto durevole (ad esempio, la registrazione della telefonata), previa accettazione di detta modalità, e il Contratto si intende concluso con la ricezione da parte del Ciente della conferma da parte del Fornitore del Contratto su un mezzo durevole, da effettuarsi entro il terzo mese successivo dalla data di conclusione del Contratto. Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura nel caso in cui il Ciente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto. Il Ciente si assume ogni responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni inserite nel Contratto e l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione.

3.3 L'attivazione della fornitura avverrà alla data indicata nella richiesta di fornitura, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente venditore per il recesso e compatibilmente con la normativa sui termini di attivazione del servizio di distribuzione, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. Nel caso in cui la data effettiva di avvio dell'esecuzione del Contratto non corrisponda a quanto indicato nella richiesta di fornitura, il Ciente verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio in accordo alla normativa vigente e delle cause che l'hanno determinata.

3.4 L'esecuzione del Contratto avrà inizio a condizione che: (a) il Ciente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto; (b) esista già un allacciamento alla rete di distribuzione adeguato alle caratteristiche della fornitura; (c) il Ciente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

3.5 Nel caso in cui il Punto di Riconsegna non risulti connesso alla rete di distribuzione, il Fornitore provvederà ad interessare il Distributore presentando, per conto del Ciente, richiesta di preventivo di allacciamento. Il Fornitore provvederà a comunicare al Ciente il preventivo predisposto dal Distributore e richiederà l'esecuzione del lavoro previa accettazione del preventivo e pagamento dell'importo richiesto, da parte del Ciente medesimo. In caso di nuovo allacciamento, l'attivazione della fornitura è subordinata: (a) all'ottenimento da parte del Ciente delle autorizzazioni, concessioni o servizi necessarie; (b) al rilascio a favore del Fornitore e/o del Distributore dei permessi e delle autorizzazioni richiesti dalla legge; (c) all'esecuzione dei lavori necessari da realizzarsi a cura del Ciente.

3.6 La fornitura è in ogni caso condizionata all'esito positivo dell'eventuale verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all'esito positivo dell'eventuali valutazioni sull'affidabilità creditizia del Ciente (credit check). L'attività di credit check qualora venga effettuata, verrà svolta, ad esempio, per riscontrare la presenza di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite dalle autorità competenti relativamente ai mercati di energia elettrica e gas. A seguito di queste verifiche, il Fornitore potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, fornendo adeguata comunicazione al cliente, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.

3.7 Qualora il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Ciente domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto. Il Ciente può esercitare il diritto di ripensamento utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o reperibile sul sito www.asectrade.it. Il termine per esercitare il diritto di ripensamento è aumentato a 30 (trenta) giorni, per i contratti conclusi a seguito di proposte sottoscritte nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Il diritto di ripensamento può essere esercitato anche attraverso una semplice telefonata registrata al numero verde 800 850166.

3.8 Le procedure per l'attivazione del contratto verranno avviate solo una volta decorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Il Ciente può richiedere espressamente, anche avvalendosi del modulo tipo reso disponibile sul sito www.asectrade.it, che le procedure per dar corso all'attivazione vengano avviate prima che sia decorso il termine per il ripensamento. In caso di contratto concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali, il Ciente domestico accetta che: (a) qualora non sia presentata richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; (b) nel caso di richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, qualora il Contratto imponga l'obbligo di pagare determinati corrispettivi, il Ciente medesimo deve farne esplicita richiesta al Fornitore, su supporto durevole in caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, e riconosce espressamente che non potrà esercitare il suddetto diritto nei termini previsti una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto; (c) la richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste; (d) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: *i.* essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Ciente; *ii.* essere avviata dall'esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Ciente; (e) nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Riconsegna e/o del Punto di Prelievo, il Ciente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà agli adempimenti di propria competenza. Nell'ipotesi di cui alla lettera (b) che precede e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Fornitore potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore a 23,00 Euro iva esclusa, come previsto dal TIV e dalla delibera ARERA 362/2023/R/eel e s.m.i., ovvero il diverso importo massimo, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.

3.9 Il Ciente riconosce e accetta che il Fornitore può revocare la richiesta di Switching presso il Punto di Riconsegna e/o del Punto di Prelievo e che, in questo caso: (a) il Distributore è tenuto a mettere a

disposizione dell'utente del servizio di distribuzione e dell'utente del trasporto e del dispacciamento le seguenti informazioni circa il PDR/POD oggetto della richiesta: i) l'eventuale chiusura del PDR a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità o di una richiesta di sospensione del POD e della eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo (CMOR) in corso per il PDR/POD medesimo; ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii) le date delle eventuali richieste di Chiusura del PDR/POD per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione/Switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione/Switching in corso; v) l'accessibilità o meno del PDR; (b) qualora l'utente del servizio di distribuzione che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione/Switching o il Fornitore eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera a), non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Art. 4 - Durata del Contratto e recesso

4.1 Gli effetti del presente Contratto decorrono dal giorno dell'avvenuta attivazione della Fornitura, come disciplinata dall'Art. 3.

4.2 Il Contratto è a tempo indeterminato. La durata del Contratto si distingue dalla durata delle Condizioni Economiche. Le Condizioni Economiche saranno applicabili per il periodo specificamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente ivi indicata. Allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal Fornitore ed in tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste al presente Art. 4, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni Tecnico Economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Fornitore di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento le condizioni economiche e contrattuali di fornitura, qualora ricorra un giustificato motivo, secondo le modalità stabilite dall'Art. 20

4.3 In caso di Contratto per cambio venditore, il Cliente, con la conclusione del presente Contratto, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore affinché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal Contratto con il precedente venditore con le modalità di cui al successivo comma 4.4. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.4 Il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendone la relativa comunicazione al precedente venditore o al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

4.5 In caso di recesso per cambio Fornitore, per le forniture di energia elettrica relative a Punti di Prelievo nella titolarità di clienti finali domestici e/o destinati ad altri usi alimentati in bassa tensione (forniture BT), ai sensi dell'art. 2.3, lett. a) e lett. c) del TIV, il Cliente può esercitare la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto. La facoltà di recesso dovrà essere manifestata, ai sensi della delibera ARERA 302/2016/R/com e s.m.i. (pubblicata sul sito web ARERA in data 10/06/2016), entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio venditore, per il tramite del Fornitore entrante in nome e per conto del Cliente finale, a seguito di procura da quest'ultimo conferita allo stesso Fornitore entrante con le modalità definite dalla normativa vigente.

4.6 Per le forniture di energia elettrica in media tensione (forniture MT), il termine di preavviso per il recesso è pari a 6 (sei) mesi e potrà essere esercitato solo successivamente all'attivazione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto delle condizioni tecniche economiche con prezzo fisso valido per 24 (ventiquattro) mesi di fornitura, il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 12 (dodici) mesi, e potrà essere esercitato solo successivamente all'attivazione della fornitura. Il recesso dovrà essere esercitato per il tramite del venditore entrante, in nome e per conto del Cliente finale, a seguito di procura da quest'ultimo conferita allo stesso venditore entrante, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4.7 In caso di recesso per cambio Fornitore, per le forniture di gas naturale relative a Punti di Riconsegna nella titolarità di clienti finali domestici e/o di condominio ad uso domestico, o destinati ad altri usi, limitatamente a consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, ai sensi dell'art. 2.3, lett. a), b) e d) del TIVG, il Cliente può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto. La facoltà di recesso dovrà essere manifestata, ai sensi della delibera ARERA 302/2016/R/com, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio venditore, per il tramite del venditore entrante in nome e per conto del Cliente finale, a seguito di procura da quest'ultimo conferita allo stesso venditore entrante, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4.8 Per le forniture di gas naturale diverse da quelle di cui all'articolo che precede (consumi annui complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno, ovvero clienti multi sito, qualora per almeno un PDR i consumi annui siano superiori a 200.000 Smc/anno), il termine di preavviso per il recesso è pari a 6 (sei) mesi e potrà essere esercitato solo successivamente all'attivazione della fornitura. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto delle condizioni tecniche economiche con prezzo fisso valido per 24 (ventiquattro) mesi di fornitura, il termine di preavviso per il recesso del Cliente è pari a 12 (dodici) mesi, e potrà essere esercitato solo successivamente all'attivazione della fornitura. Il recesso dovrà essere esercitato per il tramite del venditore entrante, in nome e per conto del Cliente finale, a seguito di procura da quest'ultimo conferita allo stesso venditore entrante, con le modalità definite dalla normativa vigente.

4.9 Nel caso in cui il Cliente – tramite il venditore entrante o direttamente – abbia inviato recesso dal presente Contratto nei termini e nelle modalità dallo stesso previsti, e non pervenga al Fornitore notizia di switching da parte del venditore entrante relativa al/ai punto/i di fornitura oggetto del recesso, il Fornitore avrà facoltà di inviare al Distributore e/o al SII comunicazione di cessazione amministrativa. In ogni caso, il Fornitore avrà diritto a fatturare al Cliente i quantitativi di energia elettrica e/o gas naturale indicati dal Distributore locale, fino alla data di effettivo cambio Fornitore.

4.10 Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati (disattivazione), lo stesso può esercitare il recesso in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Fornitore attraverso l'apposita modulistica con anticipo di 10 (dieci) giorni rispetto alla data prevista per la disattivazione.

4.11 Il Fornitore, in ogni caso, mediante raccomandata AR o PEC, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto, comunicandolo al Cliente con un termine di preavviso di 6 (sei) mesi. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente medesimo.

4.12 In ogni caso di cessazione del Contratto, le obbligazioni relative al Contratto si esauriscono con l'emissione dell'ultima fattura e con il relativo pagamento integrale.

4.13 La comunicazione di disattivazione da parte del Cliente finale si perfeziona solo a seguito dell'effettiva chiusura del contatore ad opera del Distributore, secondo quanto riportato all'Art. 21.5. Il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore dei corrispettivi maturati sino al perfezionamento della disattivazione. Sarà onere del Cliente consentire al personale del Distributore di intervenire sul contatore per effettuare la chiusura.

Art. 5 - Dispacciamento e servizio di bilanciamento - Energia Elettrica

5.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., e autorizza lo stesso, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società, per la stipula del contratto di trasporto e dispacciamento. Tutti i mandati si intendono irrevocabili e conferiti dal Cliente a titolo gratuito e per le sole finalità di cui al presente Contratto. Il Fornitore si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a rendere operativo tale servizio.

5.2 Gli oneri di dispacciamento previsti dalla normativa vigente pro tempore sono a carico del Cliente.

5.3 Si dà atto che il Fornitore non è utente del trasporto e del dispacciamento per i Punti di Prelievo oggetto della fornitura e che lo stesso Fornitore ha pertanto stipulato con un utente del trasporto e dispacciamento apposito contratto. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto fra l'utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore per inadempimento del Fornitore, il Fornitore ne dà comunicazione, con riferimento a ciascun Punto di Prelievo oggetto del contratto, al SII secondo le modalità di cui al Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel. Al verificarsi di tale condizione il presente contratto di Fornitura dovrà intendersi risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.. In tale ipotesi ne conseguirà che: (a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati; (b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la

maggior tutela ovvero dall'esercente la salvaguardia o dall'esercente le tutele gradualità. Le disposizioni di cui al presente Art. 5.3 non troveranno applicazione nel caso in cui, durante il rapporto contrattuale, il Fornitore divenga utente del trasporto e del dispacciamento per i POD oggetto di fornitura.

Art. 6 - Gestione del servizio di connessione - Energia Elettrica

6.1 Con la sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la sottoscrizione del contratto di connessione allegato allo stesso contratto di trasporto di cui all'articolo 5 e autorizza altresì lo stesso Fornitore, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società.

6.2 Il Cliente conferisce al Fornitore, ai sensi dell'art. 1717 c.c., mandato senza rappresentanza, autorizzando lo stesso ad avvalersi di altre società, affinché provveda a svolgere le pratiche e le attività relative alla esecuzione del contratto di connessione (a mero titolo esemplificativo, modifica caratteristiche tecniche del punto di prelievo, aumento/variazione di potenza, spostamento gruppo misura, ecc.).

6.3 Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai punti precedenti. A tal fine, il Cliente riconoscerà al Fornitore il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni del TIC (allegato C Delibera ARERA 616/2023/R/eel e s.m.i.), ivi compresa la componente CTS, ai sensi della Delibera dell'Autorità 617/2023/R/eel (pubblicata sul sito web ARERA in data 29/12/2023) e s.m.i., nel caso in cui venga addebitata al Fornitore dal Distributore.

6.4 Il Fornitore si riserva inoltre, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, la facoltà di addebitare al Cliente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa e/o variabile previsto dalla normativa di volta in volta vigente.

6.5 Rientrano tra le prestazioni di cui sopra, ad esempio, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente, etc. L'accettazione della Richiesta di Fornitura da parte del Fornitore comporta per quest'ultimo anche l'accettazione dei predetti mandati senza rappresentanza e con rappresentanza.

6.6 I mandati conferiti dal Cliente al Fornitore sono a titolo gratuito, esclusivi ed irrevocabili, si intenderanno cessati alla data di risoluzione o estinzione del Contratto di fornitura, per qualsivoglia causa.

6.7 Il Cliente resta titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore e/o del gestore della rete competente inerente la connessione alla rete dei propri siti e impianti.

6.8 Il Cliente onera il Fornitore da ogni responsabilità riguardante il servizio di connessione.

Art. 7 - Conclusione dei contratti con il Distributore - Gas

7.1 Per le offerte di gas naturale il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di Riconsegna, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Art. 8 – Garanzie

8.1 All'atto della stipula del Contratto ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, il Cliente sarà tenuto, a richiesta del Fornitore, al versamento di un deposito cauzionale o alla prestazione di una equivalente garanzia. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino il Fornitore circa l'esatto adempimento da parte del Cliente. Ove non venga prestata la garanzia equivalente, il deposito cauzionale potrà essere addebitato con la prima fattura.

8.2 L'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente è determinato nella misura prevista dalla Delibera 229/01, dal TIV e dal TIVG ed è indicato nei documenti contrattuali. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o dalla diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

8.3 Al Cliente non potrà essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In caso di presenza di deposito cauzionale il Fornitore potrà trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

8.4 Il deposito cauzionale o la quota residua saranno restituiti al Cliente, maggiorati degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento, previa verifica da parte del Fornitore dell'avvenuto pagamento di tutti i corrispettivi dovuti in base al Contratto.

Art. 9 - Condizioni tecnico economiche della fornitura gas e oneri a carico del Cliente

9.1 Le Condizioni Economiche per la fornitura di gas sono indicate nel documento "Condizioni Tecnico Economiche" (CTE-GAS) allegato alla Richiesta di Fornitura, fermo restando il diritto del Fornitore, per giustificato motivo, di modificare unilateralmente i corrispettivi previsti nel rispetto di quanto indicato nell'Art. 22.

9.2 Il corrispettivo per la fornitura sarà maggiorato con le accise e l'IVA e gli altri oneri fiscali disposti per legge, i cui valori saranno indicati in bolletta.

9.3 Ai fini dell'applicazione della vigente normativa sulle imposte sul gas immesso in consumo, il Fornitore assoggetterà il gas prelevato dal Cliente alla aliquota corrispondente all'uso dichiarato, in base ai documenti previsti dalle norme in materia; per la corretta applicazione di dette disposizioni il Cliente si obbliga a fornire al Fornitore nei tempi prescritti tutti i necessari elementi per la determinazione e la liquidazione delle imposte, assumendosi la responsabilità dell'esattezza dei medesimi e dei relativi aggiornamenti.

9.4 Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori come corrispettivi di servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore, su autorizzazione del Cliente o per disposizione di legge, quali a titolo esemplificativo: diritti fissi per apertura o riapertura del Misuratore; deposito cauzionale; imposta di bollo gravante sui contratti e/o sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; arrotondamenti; interessi moratori; spese postali per solleciti di pagamento; contributo di disattivazione e/o riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità. Inoltre, potranno essere inseriti direttamente in bolletta, su specifica autorizzazione del Cliente, i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi richiesti al Fornitore tramite apposita modulistica quali voltture, subentri e pratiche amministrative.

9.5 Le spese di contratto e i relativi bolli sono a carico del Cliente nella misura indicata nella Richiesta di Fornitura e potranno essere addebitati in bolletta. Sono, altresì, a carico del Cliente i costi relativi all'accertamento della sicurezza dell'impianto di utenza, che saranno addebitati in bolletta nella misura e secondo le modalità previste dalla delibera ARERA 40/2004 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la richiesta di fornitura sia presentata da un soggetto che in precedenza era servito dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD), in base alle norme del Titolo IV del TIVG, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, al momento della conclusione del Contratto o nella prima fattura utile, l'importo delle somme versate per acquistare l'eventuale credito del FDD, oltre interessi e spese.

9.6 Qualora il cliente sia allacciato alla rete di Distribuzione, saranno a carico del Cliente i conseguenti oneri di distribuzione, con i corrispettivi stabiliti e aggiornati periodicamente dall'ARERA. Ai sensi della Delibera ARERA 569/2019/R/gas e s.m.i. (pubblicata sul sito web ARERA in data 27/12/2019), il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal Distributore locale, derivanti anche dalle attività di gestione del gruppo di misura, e per prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di Rete per il servizio di distribuzione gas (CRDG).

9.7 In presenza di servizi aggiuntivi, quali ad esempio la realizzazione o installazione di impianti e/o caldaie, il Fornitore si riserva la facoltà, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale anticipato, di addebitare nell'ultima fattura l'importo pari alle mensilità non ancora incassate.

9.8 Il Prezzo del gas naturale, fisso o soggetto alla indicizzazione prevista nelle CTE-GAS, sarà adeguato mensilmente al valore del Potere Calorifico Superiore (PCS) mensile espresso in kJ/Smc ovvero in MJ/Smc, sulla base dei dati comunicati dal Trasportatore. I valori di PCS saranno indicati in fattura. Qualora l'impianto del Cliente sia dotato di correttore volumetrico, i volumi addebitati saranno quelli corretti da tale strumento.

9.9 I prezzi contrattuali specificati nelle CTE-GAS che prevedono una determinata durata temporale (in relazione alla componente materia prima) rimarranno validi sino alla data specificata nelle CTE-GAS. In caso di eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e del relativo periodo di validità, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 22.

Art.10 - Condizioni tecnico economiche della fornitura di energia elettrica e oneri a carico del Cliente

10.1 All'energia prelevata dal Cliente e alle perdite di rete come definite dall'ARERA, verranno applicati i prezzi così come determinati e specificati nelle "Condizioni Tecnico Economiche" (CTE-EE). I prezzi contrattuali specificati nelle CTE-EE che prevedono una determinata durata temporale (in relazione alla componente materia prima) rimarranno validi sino alla conclusione del mese in cui scade il termine di validità del prezzo sottoscritto o sino ad altra specifica data indicata dalla medesima società nelle stesse CTE-EE. In caso di eventuale variazione dei prezzi e/o di altre condizioni economiche e del relativo periodo di validità, rispetto a quanto indicato nelle CTE-EE, il Fornitore, 3 (tre) mesi prima di tale termine di variazione, comunicherà per iscritto al Cliente le suddette variazioni. Il Cliente potrà esercitare il recesso senza oneri a suo carico con le modalità ed i termini indicati nella sopraccitata comunicazione. Nel caso di prezzi indicizzati, gli stessi varieranno in base all'indice concordato, con la cadenza e le modalità specificate nelle CTE-EE. In questo caso il Cliente finale è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

10.2 Nel caso di corrispettivi di riferimento determinati dall'ARERA, i corrispettivi varieranno con la cadenza e la modalità determinati da quest'ultima.

10.3 Sono a carico del Cliente gli oneri di trasporto, gli oneri di sistema stabiliti dalle Delibere ARERA in vigore, quali ad esempio, le componenti ASOS, ARIM. Qualora dai dati trasmessi dal Distributore sia attribuibile al Cliente un prelievo di energia reattiva, saranno a carico del Cliente gli eventuali oneri derivanti.

10.4 Sono altresì a carico del Cliente gli oneri di dispacciamento di cui al TIDE, ad esclusione di quelli previsti per lo sbilanciamento, ove non diversamente specificato nelle CTE-EE, nonché gli altri oneri che dovessero essere posti a carico dell'utente del dispacciamento dalle autorità competenti. Tali oneri sono applicati all'energia e alle perdite di rete. Il Cliente riconosce al fornitore il corrispettivo per l'aggregazione delle misure previsto dalla Delibera ARERA 107/09 (TIS), pubblicata sul sito ARERA in data 04/08/2009, e s.m.i.

10.5 Inoltre il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente un eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dall'Art. 21 della Delibera ARERA 278/07 e s.m.i., limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione dall'art. 20 della Delibera stessa.

10.6 Il Fornitore ha diritto di rivalsa sul Cliente relativamente ad eventuali oneri per adeguamenti automatici della potenza disponibile che siano stati addebitati dal Distributore ai sensi della normativa vigente.

10.7 Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori come corrispettivi di servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore, su autorizzazione del Cliente o per disposizione di legge, quali a titolo esemplificativo: diritti fissi per apertura o riapertura del Misuratore; deposito cauzionale; imposta di bollo gravante sui contratti e/o sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio; arrotandamenti; interessi moratori; spese postali per solleciti di pagamento; contributo di disattivazione e/o riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità. Inoltre, potranno essere inseriti direttamente in bolletta, su specifica autorizzazione del Cliente, i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi richiesti al Fornitore tramite apposita modulistica quali volture, subentri e pratiche amministrative.

10.8 I Prezzi di fornitura si intendono comprensivi degli eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di diritti CIP6 e import, nonché degli eventuali altri diritti che le Autorità competenti dovessero assegnare ai clienti finali. Inoltre i prezzi includono gli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in materia di emissioni di Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.), e gli oneri derivanti dall'obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile (Certificati Verdi).

10.9 Il Cliente è tenuto a versare al Fornitore gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore ha contratto in esecuzione dei mandati per il servizio di connessione di cui all'articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

10.10 Resta in ogni caso inteso che saranno addebitati al Cliente tutti gli oneri, anche fiscali, per assicurazioni, corrispettivi, maggiorazioni, componenti tariffarie, penali, stabiliti dal Contratto, dalla legge o dalle autorità, purché espressamente posti a carico del medesimo.

Art. 11 - Lettura del Gruppo di misura gas

11.1 Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi, comprensiva del servizio di rilevazione delle letture presso il PDR. La rilevazione delle letture del Misuratore avviene tramite personale incaricato dal Distributore o tramite apparecchiature telegestite.

11.2 I tentativi di lettura diretta del Misuratore avvengono da parte del Distributore secondo quanto previsto dal TIVG; in particolare modo il Distributore è tenuto a rispettare la periodicità di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute: (a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno; (b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno; (c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno; (d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.

11.3 I dati di misura rilevati dal Distributore e comunicati al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche previste dall'ARERA sono utilizzati ai fini della fatturazione dei consumi da parte del Cliente. Il Cliente si impegna a consentire l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi.

11.4 In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità suddetta, per i clienti titolari di un PDR dotato di Misuratore accessibile, il Fornitore ribalterà al Cliente nella prima bolletta utile l'indennizzo automatico qualora ricevuto dal Distributore ai sensi di quanto prevede il TIF. In caso di mancata raccolta della misura secondo la periodicità prevista dal TIVG, per i clienti titolari di un PDR dotato di Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, il Fornitore fornirà, ove resa disponibile dal Distributore, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto eventualmente trasmesso dal Distributore stesso.

11.5 Il Cliente può effettuare direttamente la lettura del Misuratore comunicando il dato al Fornitore tramite uno dei diversi canali messi a disposizione dal Fornitore e come riportato nella fattura. Il Fornitore trasmette al Distributore i dati di consumo rilevati dal Cliente mediante autolettura per le procedure di validazione previste dal TIVG. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente stesso. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva.

11.6 Il Fornitore ha comunque la facoltà di fare eseguire al Distributore, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari o di controllo a sua discrezione.

Art. 12 - Misurazioni dell'energia elettrica

12.1 Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi, comprensiva del servizio di rilevazione delle letture presso il POD. La rilevazione delle letture del Misuratore avviene tramite personale incaricato dal Distributore o tramite apparecchiature telegestite.

12.2 Le modalità di esecuzione del servizio di misura da parte del Distributore sono regolate dall'ARERA.

12.3 Le Parti convengono che, in caso di anomalie di misura, sarà richiesta al Distributore la verifica del misuratore. Tale richiesta avverrà in conformità con quanto previsto dal contratto di trasporto. Qualora la richiesta pervenga da una sola delle parti, l'altra parte faciliterà le relative attività e operazioni. Gli eventuali oneri derivanti da tale iniziativa saranno a carico del richiedente, qualora gli errori di misura dovessero risultare compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore.

12.4 Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore eventuali interventi effettuati dal Distributore sui misuratori, entro 10 (dieci) giorni lavorativi. In caso contrario, eventuali oneri derivanti dalla mancata comunicazione tempestiva saranno addebitati al Cliente medesimo.

12.5 Il Fornitore s'impegna a ribaltare sul Cliente gli eventuali indennizzi automatici ricevuti dal Distributore ai sensi del TIME.

Art. 13 - Modalità di calcolo dei consumi

13.1 I consumi di gas del Cliente saranno calcolati sulla base dei dati di misura rilevati dal Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura. Fra una lettura o autolettura e quella successiva, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici del Cliente.

13.2 Per i Clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro o di voltura in

ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente secondo quanto prevede la Delibera ARERA 200/1999.

13.3 L'attribuzione dei consumi avviene su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo (pro die) o attraverso calcoli che prevedano l'influenza dei gradi giorno (curve termiche).

Art. 14 - Fatture e Pagamenti

14.1 Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro il termine indicato nelle bollette medesime, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione di ciascuna bolletta. Il pagamento potrà essere effettuato con le modalità indicate in bolletta, di cui almeno una sarà gratuita.

14.2 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti del Fornitore, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.

14.3 Il Fornitore procederà alla fatturazione dei consumi secondo quanto stabilito ai sensi del TIF e in particolare modo la periodicità di fatturazione gas è di seguito specificata: (a) almeno quadrimestrale, per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; (b) almeno trimestrale, per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; (c) almeno mensile, per i Clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

14.4 In presenza di Misuratore accessibile e di disponibilità dei dati di lettura: (a) per i PDR con consumi fino a 500 Smc/anno, verrà emessa almeno una bolletta di conguaglio ogni anno; (b) per i PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, verrà emessa una bolletta di conguaglio ogni sei mesi; (c) per i PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno verranno emesse esclusivamente bollette calcolate in base ai consumi effettivi.

14.5 La periodicità di fatturazione dell'elettricità è di seguito specificata: (a) almeno mensile per i Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW; (b) almeno bimestrale per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW e per i clienti domestici.

14.6 La fattura di periodo è emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: (a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; (b) l'importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: (a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; (b) 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

14.7 In caso di Cliente finale del settore elettrico trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 (dieci) euro qualora il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

14.8 Tutte le fatture sono da intendersi emesse in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Le fatture saranno inviate dal Fornitore a mezzo posta o email agli indirizzi forniti dal Cliente in sede di Contratto e/o con altri strumenti innovativi (c.d. recapito della bolletta dematerializzata), senza in ogni caso oneri per la ricezione delle fatture medesime. Le fatture saranno disponibili inoltre all'interno dell'area riservata del sito internet del Fornitore. In caso di attivazione della modalità di recapito dematerializzato: (a) è responsabilità del Cliente provvedere a scaricare i documenti trasmessi/resi disponibili e provvedere al pagamento entro la scadenza, o, in presenza di domiciliazione bancaria, verificare il buon fine dell'addebito e, in caso contrario, provvedere mediante altra modalità di pagamento; (b) il Cliente si impegna: i. a mantenere attivo l'account di posta elettronica/recapito telefonico comunicato per la trasmissione dematerializzata delle bollette, effettuata attraverso invio via email o tramite forme di messaging service della notifica di emissione e disponibilità delle bollette sull'apposita area riservata del sito del Fornitore; ii. in caso di variazioni, a comunicare i nuovi dati e riferimenti immediatamente al Fornitore; in caso di mancata comunicazione di variazione, è responsabilità del Cliente il mancato recapito delle bollette; (c) il Cliente è consapevole che l'eventuale revoca della domiciliazione bancaria non comporterà la variazione della modalità di trasmissione delle bollette per la fornitura interessata da dematerializzata a cartacea, salvo sua specifica richiesta in tal senso. Il Cliente può disattivare il servizio di recapito della bolletta dematerializzata in qualsiasi momento e, in questo caso, il Fornitore provvederà ad inviare le bollette in formato cartaceo all'indirizzo di recapito comunicato a tal fine dal Cliente in fase di richiesta di variazione o, in mancanza di comunicazione, all'indirizzo di recapito comunicato in fase di richiesta di fornitura.

14.9 Le Parti convengono che, ai fini della regolazione delle partite economiche relative al Contratto, saranno utilizzati i dati quantitativi comunicati dal Distributore o dal Gestore della rete di trasporto competente. Qualora tali dati non fossero disponibili in tempi utili alla fatturazione o comunque non fossero utilizzabili per errori o per incompletezza, ai fini della fatturazione saranno utilizzati, salvo conguaglio, i dati stimati sulla base del consumo previsionale secondo i consumi storici e/o le indicazioni del Cliente.

14.10 Le fatture si intenderanno in ogni caso accettate dal Cliente, con espressa rinuncia ad ogni eventuale contestazione, decorsi 3 (tre) mesi dalla data di emissione della singola fattura.

14.11 La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

14.12 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma precedente, il Fornitore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: (a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione; (b) l'importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione.

14.13 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

Art. 15 - Ritardato pagamento

15.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento delle bollette, il Fornitore potrà richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto e alle spese postali relative ai solleciti di pagamento, gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, aumentato fino ad un massimo di 8 punti percentuali, come previsto anche dal d.lgs. n. 231/2002. Il Cliente buon pagatore - cioè il cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio - è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

15.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui sopra e delle maggiori spese, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.. In caso di morosità, e nell'ipotesi in cui le garanzie rilasciate al Fornitore ai sensi dell'Art. 21 siano inferiori o uguali all'importo del debito maturato dal Cliente, il Fornitore avrà facoltà di porre in essere le procedure previste dall'ARERA ai fini della sospensione della fornitura.

15.3 In caso di mancato pagamento anche solo di una fattura nei termini previsti, il Fornitore si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, previo invio al Cliente, a mezzo raccomandata AR, oppure a mezzo PEC, di apposita lettera di costituzione in mora. Qualora il Cliente non provveda a saldare il proprio debito entro i termini indicati nella stessa lettera di costituzione in mora e fermo restando il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., lo stesso potrà procedere, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi, ad inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione dell'erogazione di energia elettrica o del gas per uno o più Punti di Riconsegna e/o Punti di Prelievo nella titolarità del Cliente, addebitando al medesimo la spesa relativa alla sospensione (e alla eventuale riattivazione) della fornitura secondo quanto previsto dal TIMOE e/o dal TIMG.

15.4 Il termine per provvedere al pagamento, indicato nella costituzione in mora stessa, non può essere inferiore a: (a) per le forniture di gas naturale 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora; decorso tale termine, in caso di mancato pagamento il Fornitore potrà

inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura; i costi relativi alla sospensione e all'eventuale riattivazione della fornitura saranno addebitati al Cliente secondo quanto previsto dall'art. 19.1 del TIMG; (b) per le forniture di energia elettrica in BT (Bassa Tensione) 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora; decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura e, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; in ogni caso, ai sensi dell'art. 3.3. lett. a) del TIMOE, il Fornitore non potrà inoltrare al Distributore una richiesta di sospensione della fornitura prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento comunicato; i costi relativi alla sospensione e all'eventuale riattivazione della fornitura saranno addebitati al Cliente secondo quanto previsto dall'art. 16.1 del TIMOE; (c) per le forniture di energia elettrica in MT (Media Tensione) 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora; decorso tale termine, in caso di mancato pagamento, il Fornitore potrà inviare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura e, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; i costi relativi alla sospensione e all'eventuale riattivazione della fornitura saranno addebitati al Cliente secondo quanto previsto dall'art. 16.1 del TIMOE.

15.5 Qualora a seguito del sollecito del Fornitore il Cliente provveda al pagamento delle somme dovute, il Cliente medesimo potrà darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax o posta elettronica.

15.6 Nel caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE e del TIMG, il Cliente ha diritto ad indennizzi automatici per un importo pari a: (a) Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; (b) Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento o il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

15.7 Il Fornitore, a seguito dello switching del Cliente a favore di un diverso venditore, potrà avanzare richiesta di indennizzo "CMOR", sempre che ne sussistano i presupposti ai sensi del TISIND.

15.8 In caso di morosità relativa soltanto a uno o più PDR/POD nella titolarità del Cliente, il Fornitore potrà, a sua discrezione, disporre la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura non solo per i PDR/POD suddetti, ma anche per tutti i Punti di Riconsegna e/o Punti di Prelievo nella titolarità del medesimo Cliente, senza che quest'ultimo abbia diritto ad alcun risarcimento o indennizzo, qualora sia decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini previsti dal precedente Articolo 15.3.

15.9 Qualora, data la natura del Cliente, debba applicarsi la disciplina dettata dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, il Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla fornitura di energia elettrica e ad inserire una clausola analoga negli eventuali subcontratti da concludersi con le imprese della filiera (a titolo meramente esemplificativo: (a) comunicare al Cliente i dati del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, nonché i dati delle persone delegate ad operare sugli stessi; (b) richiedere al Cliente il codice identificativo gara – CIG e il codice unico di progetto – CUP, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, L. 136/2010; iii) procedere all'incasso dei pagamenti delle fatture mediante gli strumenti previsti dalla L. 136/2010).

Art. 16 - Sospensione della fornitura

16.1 Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nei seguenti casi: (a) accertata appropriazione fraudolenta del gas; (b) manomissione e rottura dei sigilli dei Gruppi di misura; (c) utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

16.2 In tali casi, il Fornitore determinerà il consumo del gas mediante propri accertamenti tecnici, anche sulla base di elementi presuntivi, basati sull'uso del gas, sulle caratteristiche degli impianti e sui consumi storici, laddove siano rilevanti, e su ogni altro elemento utile.

16.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore, al Distributore o a terzi.

Art. 17 - Interruzione della fornitura

17.1 Nel caso di fornitura per usi diversi da quello domestico, il Fornitore ha facoltà di interrompere la fornitura, in qualsiasi momento, preavvertendo ove possibile il Cliente con ogni mezzo idoneo, qualora si verificino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio.

17.2 In presenza di una fuga pericolosa, il Distributore, a sua insindacabile libera discrezione, ha la facoltà di interrompere l'erogazione di gas a qualunque uso destinata.

17.3 Il Fornitore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e manutenzioni. Di questi ultimi il Fornitore provvede a informare il Cliente ove possibile con ogni mezzo idoneo.

17.4 In tali casi, il Cliente non avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura, né di chiedere la risoluzione del Contratto.

17.5 Il Fornitore non risponde di eventuali danni agli impianti interni che siano conseguenza della natura o qualità del gas erogato, salvo che per dolo o colpa grave.

Art. 18 - Gruppo di misura - Impianti interni

18.1 Il Gruppo di misura è di proprietà del Distributore, il quale ne stabilisce la collocazione nel luogo e nella posizione più idonei e di facile accesso al personale incaricato di effettuare verifiche, letture e manutenzioni. Il Gruppo di misura non può essere rimosso o spostato se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati. Il Distributore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del Gruppo di misura a spese del Cliente, qualora detta apparecchiatura venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

18.2 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e del Gruppo di misura ubicati nei luoghi ove è richiesta la fornitura del gas, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. È fatto divieto al Cliente di spostare o manomettere le apparecchiature stesse. In caso di danneggiamento del Gruppo di misura o di violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione previsti dal presente articolo, il Cliente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti e dovrà sopportare, a seconda dei casi, le spese relative alla disattivazione, sostituzione e installazione del Gruppo di misura, nonché ogni altro onere necessario al ripristino delle normali condizioni di esercizio della fornitura del gas.

18.3 In qualsiasi momento il Distributore, anche su richiesta del Fornitore, ha diritto di fare ispezionare dai suoi incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione posti all'interno della proprietà privata del Cliente. A tal fine, i soggetti incaricati dal Distributore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto di accedere nella proprietà privata del Cliente, eventualmente accompagnati da un pubblico ufficiale, per le verifiche periodiche di consumo ovvero per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e nei gruppi di misura o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio. Il Cliente è obbligato a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato il Misuratore al fine di disalimentare il PDR in caso di inadempimento del Cliente medesimo.

18.4 Qualunque lavoro, verifica, manutenzione o riparazione sul Gruppo di misura sarà eseguito esclusivamente per disposizione e a spese del Distributore. Il Cliente non potrà effettuare direttamente alcun intervento e, in caso di violazione del divieto, sarà tenuto al risarcimento dei danni conseguenti, fermo restando ogni altro diritto a favore del Fornitore. Nel caso in cui il Distributore debba intervenire sul Gruppo di misura o sugli impianti su richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Fornitore o dal Distributore, fatto salvo ogni altro diritto di quest'ultimo in relazione alla causa dell'intervento.

18.5 Le tubazioni dell'impianto interno poste tra il Gruppo di misura e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente. L'impianto all'interno della proprietà privata, dopo il gruppo di misura, e la relativa manutenzione, devono essere conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti e sono eseguiti a cura e spese del Cliente, il quale ne è esclusivo responsabile. Il Cliente si impegna ad adeguare tale impianto in caso di necessità o a causa di nuove norme, consegnando entro i termini previsti dalla normativa il certificato di idoneità tecnica al Distributore.

18.6 Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni di qualsiasi natura, che avvengano per effetto dell'uso a valle del Punto di Riconsegna. Nessun abbuono ai consumi sarà ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti a valle del gruppo di misura, da qualunque causa siano prodotte, né il Fornitore potrà essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da guasti o irregolare

funzionamento dell'impianto interno, salvo che tali disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso.

Art. 19 - Verifica del Gruppo di misura su richiesta del Cliente

19.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Misuratore, facendone richiesta scritta al Fornitore. La verifica viene effettuata dal Distributore in conformità alle regole previste dalla normativa applicabile.

19.2 Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di verifica e degli interventi conseguenti saranno a carico del Fornitore, il quale dovrà anche rimborsare, oltre all'eventuale acconto versato per la verifica, il corrispettivo riscosso in eccesso rispetto ai consumi effettivi. Il rimborso sarà eseguito nella fatturazione dei consumi successivi alla verifica, eventualmente tramite compensazione con i corrispettivi dovuti dal Cliente. Se la verifica evidenzia il corretto funzionamento del Misuratore, il Fornitore addebiterà al Cliente nella bolletta successiva tutte le spese della verifica sulla base dell'importo stabilito dal Distributore, tenendo conto dell'eventuale acconto già versato.

19.3 Se il Misuratore presenta un errore nella misurazione dei consumi eccedente i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente, il Distributore procede alla ricostruzione dei consumi effettivi e alla determinazione del conguaglio, secondo la normativa vigente. La ricostruzione dei consumi effettivi effettuata dal Distributore sarà utilizzata anche dal Fornitore per eventuali conguagli.

Art. 20 - Variazioni unilaterali

20.1 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le Condizioni Contrattuali ed Economiche, per giustificato motivo riferito a variazioni delle condizioni di mercato e/o di approvvigionamento della materia prima o a sopravvenute modifiche del contesto normativo e regolamentare di riferimento, dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso pari almeno a 3 (tre) mesi rispetto al termine di decorrenza delle stesse, secondo i canali e le modalità accettate dal Cliente medesimo in sede di Richiesta di fornitura. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese mediante lettera raccomandata AR. Qualora il Cliente non abbia comunicato, con le modalità sopra indicate, la propria volontà di recedere, le proposte formulate dal Fornitore si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione.

20.2 La comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali può essere trasmessa al Cliente (a) all'interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente ad essi qualora la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto, fermo restando che, in questo caso, il termine di preavviso deve essere non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle variazioni; (b) non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico non determinati dal Fornitore nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

20.3 Qualora il Contratto preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, lo scadeo o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione in forma scritta in modo che tale comunicazione pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi.

20.4 In caso di violazione dei termini di preavviso di cui ai precedenti Articoli 20.1, 20.2 e 20.3, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione, in favore del Cliente, di un indennizzo automatico di Euro 30,00 (trenta/00) secondo i tempi e le modalità previsti nel Codice di condotta commerciale.

Art. 21 - Risoluzione del Contratto

21.1 In caso di inadempimento da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta, in ciascuna delle seguenti ipotesi, qualora l'inadempimento del Cliente perduri oltre il termine assegnato dal Fornitore: (a) mora del Cliente nel pagamento di una bolletta/fattura, decorso il termine indicato nel sollecito di pagamento, salvo che l'importo dovuto sia minore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente; (b) impossibilità di eseguire la lettura periodica del Gruppo di misura o di ispezionare gli impianti per causa imputabile al Cliente, trascorso inutilmente il termine di 10 (dieci) giorni dall'invio dall'intimazione scritta al Cliente; (c) mancati rilasci o reintegrazione del deposito cauzionale o di altra garanzia sostitutiva da parte del Cliente; (d) cambiamento dell'identità, denominazione o ragione sociale del Cliente se non comunicati entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si è verificato l'evento.

21.2 Il Contratto si considererà immediatamente risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (a) utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto previsto dal presente Contratto, compreso l'impiego di gas per usi diversi da quello dichiarato; (b) manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore; (c) appropriazione fraudolenta di gas o di energia elettrica; (d) morte ovvero dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale; (e) trasferimento del Cliente, fatto salvo il diritto del Fornitore di decidere se proseguire l'esecuzione della fornitura nel nuovo indirizzo del Cliente in caso di consenso del medesimo.

21.3 In caso di risoluzione del Contratto per una delle ipotesi sopra previste, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa.

21.4 In ogni ipotesi di risoluzione del contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora, nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.

21.5 In ogni caso di risoluzione del contratto, il Cliente è tenuto a garantire al Distributore l'accesso al Misuratore situato nella sua proprietà privata o in altra area in cui egli ha diritto di accedere, per consentire di rilevare l'ultimo consumo e di provvedere alla chiusura effettiva del Misuratore. La cessazione del Contratto si perfeziona solamente ad avvenuta sigillatura del Misuratore ad opera del Distributore. In caso di mancata sigillatura per qualsiasi ragione il Cliente è tenuto, anche se in assenza di consumi, al pagamento di quanto da lui dovuto in termini di corrispettivi vigenti.

Art. 22 - Modifiche e integrazioni contrattuali

22.1 Il Contratto si intenderà modificato di diritto, mediante l'inserimento automatico di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le Autorità Competenti o il Legislatore vorranno definire; le stesse saranno recepite e applicate con la decorrenza prevista dalle leggi o dai provvedimenti che le hanno introdotte.

Art. 23 - Disposizioni generali

23.1 Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 33.3 della L. 311 del 30/12/2004 e ss.mm.ii., il Cliente sarà tenuto a comunicare al Fornitore, per ogni Punto di Prelievo e Punto di Riconsegna presso cui è attivata la fornitura, i dati catastali relativi all'immobile in cui è inserito il suddetto Punto. La comunicazione dei dati potrà avvenire anche tramite e-mail o PEC. Tali dati saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria. Ai sensi della circolare n. 44 del 19/10/2015 dell'Agenzia delle Entrate, nell'eventualità che l'utente ometta di comunicare i dati catastali all'ente erogatore dei servizi o li comunichi in maniera inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00. Nell'ipotesi di mancata comunicazione del Cliente dei dati catastali, il Fornitore ne darà segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico dell'utente.

23.2 Il Fornitore potrà emettere una o più fatture di conguaglio in corso d'anno. I conguagli saranno calcolati sulla base dei dati delle fatture di trasporto e/o di distribuzione inviate dal Distributore al Fornitore, le sole facenti fede ai fini fiscali, ivi comprese le rettifiche ai sensi delle Delibere ARERA.

23.3 Il Fornitore addebiterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

23.4 Il Fornitore potrà conguagliare altre voci di costo eventualmente calcolate in acconto sulle fatture emesse in corso d'anno.

23.5 Il Fornitore avrà facoltà di richiedere importi a titolo di conguaglio anche successivamente alla cessazione della Fornitura, relativamente ad applicazione accise o dati di misura non inerenti la lettura finale del Distributore.

Art. 24 - Informativa Privacy - Trattamento dei dati

24.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (di seguito "Regolamento UE"), il Fornitore informa il Cliente che i dati personali, forniti al momento della conclusione del Contratto e nelle dichiarazioni (tra gli altri, a titolo esemplificativo, dati catastali e accise) necessarie per la conclusione e la esecuzione dello stesso, e che, comunque, verranno acquisiti e trattati in fase di esecuzione, modifica od estinzione dello stesso, verranno trattati per le finalità operative, funzionali

alla stipula e all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, e alla gestione degli adempimenti ad esso connessi (fatturazione dei consumi, recupero del credito, espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi), nonché per finalità assicurative, legate alla gestione delle infrastrutture tecnologiche, per la popolazione del Sistema Informativo Integrato gestito dalla Acquirente Unico S.p.A., nei limiti di quanto ciò sia imposto dalle norme di legge vigenti (v. art. 1-bis del d.l. 105/2010).

24.2 Il Fornitore informa altresì il Cliente che il trattamento dei dati effettuato sulla base della necessità di adempiere il Contratto e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 333 della legge 311/04, potrà avvenire con modalità automatizzate e manuali, con logiche strettamente collegate alle finalità del Contratto garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

24.3 Il Fornitore informa inoltre che i dati personali potranno essere trattati, sulla base del consenso espresso del Cliente, anche per invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale relativa a prodotti e servizi forniti dal Fornitore nonché da società partner, affiliate partecipate e/o convenzionate con il Fornitore stesso, e ciò anche sia tramite strumenti tradizionali (es. chiamate telefoniche tramite operatore e/o invio di materiale promozionale cartaceo), sia a mezzo posta elettronica, telefax, Mms (Multimedia Messaging Service) e/o Sms (Short Message Service) o altro tipo di comunicazione avanzata (es. WhatsApp). Il Fornitore, sempre sulla base del consenso del cliente, potrà inoltre procedere alla profilazione del Cliente, in particolare potrà elaborare i dati comuni acquisiti all'atto della conclusione del contratto, e successivamente, nel corso dell'esecuzione della fornitura, per il tramite di un programma per elaboratore appositamente ideato e finalizzato a delineare le abitudini di consumo, così da promuovere la vendita di prodotti e servizi del Fornitore e delle società partner, affiliate, partecipate o convenzionate che si ritengono di interesse del Cliente.

24.4 Il Fornitore informa il Cliente che il conferimento dei dati è facoltativo e si intende conferito con la sottoscrizione del presente Contratto, non potendosi, in difetto, procedere alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c, D.P.R. 605/73 e successive modifiche, qualora venga omessa la comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente al Fornitore, ovvero qualora tali dati vengano comunicati in maniera inesatta, è applicabile al Cliente la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00.

24.5 Ferme le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di legge, i dati personali potranno essere comunicati al Fornitore, agli agenti facenti parte della rete del Fornitore, a società di factoring, a istituti di credito e compagnie assicurative, a società di servizi cui sono state affidate le attività di gestione, liquidazione e pagamento di eventuali sinistri o di gestione delle infrastrutture tecnologiche, professionisti e consulenti di cui si avvale il Fornitore nonché, nei limiti di quanto ciò sia previsto dalla normativa vigente, all'Acquirente Unico S.p.A., nei limiti di quanto sia necessario per la popolazione del Sistema Informativo Integrato (SII) previsto dall'art. 1-bis del D.L. 8 luglio 2010 n. 105. Salvo quanto previsto al precedente art. 24.3 per i Clienti che siano qualificabili come persone giuridiche e ai quali non si applica il Regolamento UE, i dati personali non saranno in ogni caso diffusi né verranno trasferiti in paesi extra UE.

24.6 I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità di cui al punto 24.2 e 24.3 e, comunque, in esito alla risoluzione del Contratto, per un massimo di 10 anni. I dati trattati per finalità di marketing e/o per ricerche di mercato, ivi compresa la profilazione, verranno invece conservati fino a quanto il Cliente revocherà il consenso.

24.7 Il Fornitore informa il Cliente che ha il diritto di accedere ai dati, di rettificarli o di cancellarli, di ottenere la limitazione del trattamento e di opporsi allo stesso anche solo in parte (ad es. il Cliente potrà opporsi al solo marketing telefonico, con prosecuzione del marketing elettronico, o vice versa). Il Cliente gode poi anche del diritto di revocare il consenso al trattamento, di ottenere la portabilità dei dati presso altro titolare e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

24.8 Ad ogni effetto di legge, il Titolare del Trattamento è Asec Trade S.r.l. a., con sede legale a Catania (CT), alla Via Cristoforo Colombo 150/b, Tel. 095 7230211, Fax 095 7230212, www.asectrade.it, a cui l'interessato può rivolgersi anche per far valere i diritti descritti al punto 24.7. La Società ha designato il Responsabile per la protezione dei dati, contattabile all'indirizzo dpo@asectrade.it.

Art. 25 - Cessione del Contratto

25.1 È fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto.

25.2 Il Fornitore potrà cedere il presente Contratto senza limitazioni ad altra società, direttamente o indirettamente controllata dalla medesima, ovvero a una propria controllante o ad altra società soggetta al medesimo controllo, dandone comunicazione al Cliente, restando inalterata la tutela dei diritti del Consumatore.

25.3 Con la sottoscrizione della Richiesta di fornitura il Cliente presta sin d'ora la propria accettazione alla cessione del Contratto da parte del Fornitore.

Art. 26 - Elezione di domicilio e Foro competente

26.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso il luogo in cui è erogata la fornitura di gas.

26.2 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, applicazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza e/o di domicilio del cliente medesimo, se si tratta di Cliente domestico che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore; negli altri casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.

Art. 27 - Reclami - Informazioni - Servizio di Conciliazione ARERA e Procedure extragiudiziali

27.1 Il Cliente avrà facoltà di inviare in forma scritta al Fornitore eventuali reclami o richiesta di informazioni, utilizzando l'apposito modulo allegato al Contratto ed inviando lo stesso all'indirizzo servizioclienti@asectrade.it o compilando direttamente il form sul sito internet alla sezione Reclami. In ogni caso, la comunicazione dovrà contenere, anche in mancanza di utilizzo dei moduli sopra detti: (a) Nome e ragione sociale del dichiarante; (b) Indirizzo di fornitura; (c) Servizio cui si riferisce il reclamo; (d) Indirizzo postale se diverso da quello di fornitura.

27.2 Ai reclami in forma scritta, il Fornitore invierà una risposta motivata, anch'essa in forma scritta, in ottemperanza al TIQV.

27.3 In caso di mancata ottemperanza, da parte del Fornitore, degli standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas naturale di cui alla Tabella 1 dell'Art. 15, comma 1 del TIQV - risposta ai reclami scritti oltre i 30 giorni solari, rettifica di fatturazione oltre i 60 giorni solari; rettifica di doppia fatturazione oltre i 20 giorni solari - il Fornitore stesso, ai sensi dell'Art. 19 TIQV, corrisponde al Cliente l'indennizzo automatico base pari a Euro 25,00 crescente secondo i criteri di cui al secondo comma dello stesso articolo e salvi i casi di esclusione previsti dal TIQV.

27.4 Ai sensi del TICO, in caso di controversie, il Cliente può attivare la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA. Secondo quanto previsto dall'Art. 11 del citato TICO, il verbale di Conciliazione ha titolo esecutivo. Il Cliente potrà altresì, in alternativa ai sensi dell'Art. 3 del TICO, attivare altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso le Camere di commercio, così come presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR (Alternative Dispute Resolution) per i consumatori, istituito dall'ARERA con la delibera 620/2015/E/com, ai sensi dell'articolo 141-decies del Codice del Consumo, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale e la cui procedura sia gratuita.

27.5 L'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione si conclude senza accordo.

27.6 La procedura si applica ai clienti finali di gas naturale e di gas diversi distribuiti a mezzo di reti urbane alimentati in bassa pressione, ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, domestici e non domestici e ai prosumer, per le controversie nei confronti degli operatori e, limitatamente ai prosumer, anche del GSE per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto.

27.7 Il Cliente che intende attivare la procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. Le modalità di presentazione della domanda di conciliazione sono definite ai sensi dell'Art. 7 e seguenti del TICO. In ogni caso, lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.